

Statuto Nazionale

SIVeMP Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica Via Nizza, 11 – 00198 ROMA

Art. 1 - Finalità e scopi

1. Il SIVeMP (Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica) propone per i propri iscritti:

- la tutela sindacale sul piano morale, formativo, professionale, giuridico ed economico;
- la promozione e l'aggiornamento scientifico, tecnico, organizzativo e gestionale;
- la consulenza in materia di tutela assistenziale, previdenziale e pensionistica integrativa.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma precedente, il SIVeMP intrattiene rapporti con le istituzioni pubbliche e private, ovunque ed ai vari livelli, anche estere.

3. Per incrementare la propria attività sindacale il SIVeMP può aderire ad intese e patti federativi con altre associazioni, operanti in Italia ed all'estero, conservando la sua autonomia rappresentativa, organizzativa ed amministrativa e patrimoniale.

4. L'autonomia rappresentativa ai fini giuridici e contrattuali non viene esercitata nei confronti dei dirigenti veterinari iscritti alla FVM in quanto di diritto iscritti al SIVeMP.

5. Il Sindacato può avvalersi per questioni organizzative, tecniche e legali della collaborazione di consulenti assunti mediante contratto o convenzione con atto deliberativo delle Segreterie competenti purché esista un'adeguata copertura finanziaria. Parimenti può avvalersi, previo parere favorevole dei direttivi competenti, di propri iscritti o di altre associazioni che svolgano la medesima attività, non considerando commerciali le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali. Così dicasi per la cessione di pubblicazioni riguardanti i CCNL e l'attività sindacale nonché l'assistenza prestata agli iscritti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione del lavoro.

6. Il SIVeMP è una associazione apartitica, aconfessionale, autonoma ed indipendente senza scopo di lucro.

Art.2 - Sede sociale

1. Il SIVeMP ha sede sociale e sede nazionale a Roma.

Art.3 - Durata

1. La durata del SIVeMP è illimitata. Il Sindacato può essere sciolto con deliberazione del Congresso nazionale approvata con la maggioranza qualificata di due terzi degli iscritti.

Art. 4 - Iscritti

1. Al SIVeMP possono essere iscritti:

- a) i veterinari dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, delle aziende sanitarie pubbliche, degli istituti zooprofilattici sperimentali, delle Regioni, delle Province Autonome, degli enti locali e da ogni altra pubblica istituzione sanitaria, universitaria, di studio, di ricerca o professionale, nonché i veterinari convenzionati o specializzandi retribuiti dalla amministrazione pubblica per lo svolgimento di funzioni pubbliche veterinarie;
- b) i veterinari pensionati, già dipendenti dagli enti di cui al punto a), in regola con il pagamento della quota associativa;

2. Sono iscritti di diritto i veterinari dipendenti inquadrati nell'area negoziale IV della dirigenza del SSN che conferiscono delega alla FVM di cui il SIVeMP è socio, secondo gli accordi stipulati tra le due organizzazioni

3. L'attività del Sindacato nei confronti degli iscritti viene svolta a fronte del versamento alla Tesoreria nazionale di una quota associativa periodica, personale non cedibile e non rivalutabile, nella misura stabilita dal Congresso nazionale, fatto salvo quanto previsto al precedente comma ed al relativo Art. 5 co.1.

4. Gli iscritti si impegnano a rispettare e a far rispettare il presente Statuto e le successive integrazioni e modifiche apportate dal Congresso nazionale ed ogni atto regolamentare conseguente.

5. Gli iscritti possono esercitare il diritto di voto se sono in regola con i pagamenti delle quote associative, ovvero ricadono nelle previsioni di cui al comma 2, e in possesso di una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi alla data di svolgimento delle operazioni elettorali.

6. L'elenco degli iscritti aventi diritto al voto è depositato e visibile agli iscritti presso le Segreterie competenti.

Art. 5 - Patrimonio e proventi

1. Il SIVEMP svolge la sua attività senza fini di lucro e provvede al conseguimento dei suoi scopi con:

- la quota parte dei contributi associativi che la FVM rende disponibili, secondo il proprio statuto e i propri regolamenti, in relazione all'automatica iscrizione al SIVeMP dei veterinari aderenti alla FVM ed affinché possa essere garantita la continuità nel perseguimento degli scopi e delle finalità di cui all'art. 1 del presente statuto;
- dal contributo associativo dei singoli iscritti;
- contributi erogati a norma di legge da enti pubblici o da privati e con eventuali lasciti o donazioni.

2. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione. Il contributo associativo non è né rivalutabile né trasmissibile.

Art. 6 - Organi sociali

1. Il SIVeMP ha organi centrali, organi periferici e locali. Tutti gli organi elettivi restano in carica quattro anni ad eccezione dei Delegati al Congresso nazionale.

2. Ai fini del presente Statuto le province autonome di Trento e di Bolzano e i settori sono equiparati alle Regioni.

a) Sono organi centrali:

- Il Congresso nazionale;
- Il Segretario nazionale;
- La Segreteria nazionale;
- Il Presidente nazionale;
- Il Direttivo nazionale;
- Il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri.

b) Sono organi periferici e locali:

Per le Regioni:

- Il Congresso o Assemblea degli iscritti;
- Il Segretario regionale
- La Segreteria regionale;
- Il Direttivo regionale
- Il Collegio dei Revisori dei conti regionale, della provincia autonoma.

Per i settori:

- Il Coordinatore nazionale di settore
- Il Coordinatore regionale di settore
- Il Collegio dei Revisori dei Conti del settore

- Le Segreterie Aziendali
- I Segretari Aziendali
- Il Coordinatore Aziendale Convenzionati

3. Eventuali organi territoriali sono definiti dagli statuti regionali e dei settori

4. I Congressi o Assemblee regionali e dei settori del SIVeMP possono autonomamente definire i propri Organi territoriali. Gli Organi, le funzioni nonché le loro modalità di gestione sono stabiliti dal Congresso o dell'Assemblea regionale degli iscritti in conformità con i principi del presente Statuto.

5. Tutti i componenti degli Organi centrali e periferici del SIVeMP prestano la loro opera a titolo gratuito ed hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nonché alla copertura assicurativa antinfortunistica secondo quanto di seguito.

6. La Segreteria nazionale, in accordo con il Direttivo nazionale, individua gli Organi sociali centrali e periferici che hanno diritto alla copertura assicurativa antinfortunistica, nei limiti del proprio mandato, e relative modalità.

7. Nel caso di distacchi, permessi e aspettative sindacali, usufruiti ai sensi della normativa vigente, parzialmente o complessivamente non retribuiti, gli oneri derivanti sono integralmente a carico del SIVeMP.

8. Ogni iscritto, di norma, non può assumere contemporaneamente più di una carica elettiva.

PARTE PRIMA

SIVEMP NAZIONALE

Art. 7 - Congresso nazionale

1. Il Congresso nazionale è il massimo organo deliberativo del SIVEMP. E' composto dai delegati eletti dai Congressi regionali che hanno diritto di parola e di voto.

- a) E' convocato dal Segretario nazionale ogni due anni, in via ordinaria, e ogni quattro anni ai fini del rinnovo della Segreteria nazionale, del Presidente nazionale, dei Revisori dei Conti e dei Probi Viri.
- b) Può essere convocato, altresì, ogni anno in cui non si svolga il Congresso nazionale di cui al punto precedente, qualora il Direttivo nazionale, con l'approvazione del Bilancio Preventivo, ne autorizzi l'impegno economico e ne assicuri la sostenibilità di bilancio.
- c) È inoltre convocato, in via straordinaria, nei casi e con le modalità indicate nell'apposito regolamento.
- d) Il Congresso nazionale, in apertura, individua il Presidente del Congresso e un Segretario che cura la registrazione degli atti e i verbali.

2. Il Congresso nazionale:

- a) stabilisce le direttive generali per il raggiungimento degli scopi che il Sindacato si prefigge;
- b) elegge, a maggioranza semplice il Segretario nazionale e la Segreteria nazionale;
- c) elegge i membri del Collegio nazionale dei Revisori dei conti;
- d) elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
- e) elegge a maggioranza semplice il Presidente nazionale;
- f) approva lo Statuto e le eventuali modifiche, a maggioranza assoluta degli iscritti;
- g) delibera, con maggioranza qualificata dei due terzi degli iscritti l'eventuale scioglimento del sindacato e la devoluzione del patrimonio sociale. A tal fine nomina un commissario liquidatore che, dopo la regolazione

delle eventuali passività, destinerà i residui beni mobili ed immobili ad altra associazione con finalità analoghe o, in subordine, all' ONAOSI o ad altri enti pubblici aventi finalità di assistenza sanitaria sociale individuati dal Congresso nazionale ai sensi di Legge;

h) approva la relazione del Segretario nazionale,

i) propone, esamina ed eventualmente approva mozioni per il conseguimento delle finalità del Sindacato;

l) si pronuncia, in via definitiva, sull'eventuale sfiducia nei confronti del Segretario nazionale approvata dal Direttivo nazionale. Nel caso in cui la mozione di sfiducia, votata a scrutinio segreto, ottenga più del 50% dei voti, il Congresso nazionale procede, contestualmente, a fissare la data del Congresso straordinario elettivo da tenersi entro 90 giorni.

m) in caso di rinnovo degli organi statutari elegge la Commissione elettorale costituita da un Presidente e da quattro membri di cui uno con funzioni di Segretario e la Commissione verifica poteri, costituita da un Presidente e da due membri;

n) approva l'istituzione o la soppressione dei settori in cui si può articolare il Sindacato.

3. Partecipano al Congresso nazionale, con solo diritto di parola ma non di voto (salvo che siano delegati), i componenti del Direttivo nazionale, il Presidente nazionale e il Segretario nazionale, i componenti della Segreteria nazionale, i membri del Collegio dei Revisori dei conti, i membri del Collegio dei Probiviri.

4. Ogni iscritto al SIVeMP ha diritto di parola al Congresso nazionale.

5. Il Congresso nazionale, ove non diversamente previsto, assume le sue determinazioni a maggioranza semplice dei delegati congressuali.

6. Le modalità per le votazioni, con le prescritte maggioranze, sono indicate nell'allegato regolamento.

Art. 8 - Segretario nazionale

1. Il Segretario nazionale è il legale rappresentante del Sindacato, dispone della firma sociale e dirige l'attività della Segreteria nazionale.

2. Il Segretario nazionale è eletto dal Congresso nazionale, unitamente alla Segreteria nazionale, con le modalità indicate nell'allegato regolamento e resta in carica quattro anni.

3. Nel caso in cui la carica di Segretario nazionale rimanga vacante, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, il Vice Segretario nazionale vicario dispone la convocazione del Congresso nazionale, in via straordinaria, entro 90 giorni dal verificarsi della vacanza.

4. Il Segretario ed il Vice-Segretario nazionale Vicario assumono rispettivamente il ruolo di Presidente e di Segretario Organizzativo nazionale nell'ambito del Consiglio nazionale della FVM.

Art. 9 - Segreteria nazionale

1. La Segreteria nazionale è l'organo deliberativo ed esecutivo del Sindacato.

2. La Segreteria nazionale è composta da 9 membri, oltre il Segretario nazionale, eletti dal Congresso nazionale, con le modalità ed i criteri di cui all'allegato regolamento.

3. La Segreteria nazionale propone al Direttivo nazionale l'importo delle quote associative e la ripartizione delle disponibilità correnti tra la tesoreria nazionale e le tesorerie regionali, provinciali di Trento e di Bolzano e di settore.

4. La Segreteria nazionale si articola individuando un Vice Segretario nazionale Vicario, tre Vice Segretari Nazionali ed un Segretario Amministrativo tesoriere.

5. Il Segretario amministrativo tesoriere è responsabile della cassa del Sindacato nazionale, ha potere di firma nelle attività economiche e la disponibilità di tutti i documenti contabili analogamente al Segretario

nazionale. Il Tesoriere sottopone annualmente al Direttivo nazionale il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

6. I due terzi dei componenti della Segreteria nazionale possono proporre al Direttivo nazionale la sfiducia nei confronti del Segretario nazionale.

Art. 10 - Presidente nazionale

1. Il Presidente nazionale presiede il Direttivo nazionale ed è il garante istituzionale della corretta applicazione dello Statuto del Sindacato

2. Il Presidente nazionale convoca ed insedia il Congresso nazionale nel caso in cui il Direttivo nazionale abbia approvato la sfiducia al Segretario nazionale.

3. Il Presidente nazionale è eletto dal Congresso nazionale con modalità stabilite di volta in volta dallo stesso Congresso su proposta del Direttivo nazionale.

Art. 11 - Direttivo nazionale

1. E' presieduto dal Presidente nazionale o in sua assenza, dal membro più anziano.

2. Sono componenti di diritto del Direttivo nazionale: i Segretari regionali, i Segretari delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, il coordinatore nazionale per ciascuno dei settori individuati dal Congresso nazionale. Essi hanno diritto di parola e di voto e rivestono la carica di componenti del Direttivo nazionale per tutta la durata del mandato che ne costituisce il diritto.

3. I membri del Direttivo nazionale aventi diritto di voto, in caso di impedimento debbono delegare un loro sostituto. I Segretari regionali debbono delegare un componente della segreteria regionale.

4. E' compito del Direttivo nazionale:

- a) verificare ed assicurare la continuità delle azioni indicate dal Congresso nazionale e la realizzazione dei suoi deliberati;
- b) assicurare un continuo e reciproco scambio di informazioni, sulle attività e sui problemi sindacali, tra le Regioni, i settori e gli organi centrali del Sindacato;
- c) provvedere, tramite il Presidente nazionale, in caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti della Segreteria nazionale, alla convocazione, entro 90 giorni, del Congresso straordinario per la sua ricostituzione;
- d) eleggere i componenti delle commissioni e i coordinatori delle stesse;
- e) esaminare ed approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno e stabilire l'importo delle quote associative;
- f) nominare il direttore responsabile e il comitato di redazione dell'organo ufficiale di stampa del Sindacato.
- g) assicurare per mezzo del Presidente nazionale un confronto costruttivo su tutte le problematiche proposte dagli iscritti, elaborando le mozioni da presentare al Congresso nazionale e/o Consiglio nazionale;
- h) eventualmente proporre, con la maggioranza di almeno i due terzi, la sfiducia nei confronti del Segretario nazionale e, conseguentemente, della Segreteria nazionale;
- i) individuare nuovi settori di interesse nell'ambito della pubblica amministrazione

Per quanto attiene gli argomenti di cui alle lettere a), e), h) del punto 4 le votazioni del Direttivo nazionale si esprimono con voto pesato secondo il numero di deleghe in carico alle Regioni, Provincie autonome e settori calcolate al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 12 - Collegio nazionale dei Revisori dei conti

1. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti eletti dal Congresso nazionale tra gli iscritti appartenenti ad aree geografiche diverse, come indicate

nell'allegato regolamento. In caso di dimissioni o di rifiuto dell'incarico, i membri effettivi sono sostituiti dai membri supplenti secondo la graduatoria dei voti riportati nella rispettiva area geografica.

2. Nel corso della prima riunione, convocata dal Segretario nazionale, i componenti eleggono, a maggioranza semplice il Presidente del Collegio.

3. I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche all'interno del Sindacato.

4. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti esercita i controlli amministrativi, contabili e di cassa previsti dalla legge con possibilità di avvalersi di consulenti esterni con il consenso del Direttivo nazionale.

Art. 13 - Il Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti eletti tra gli iscritti appartenenti alle tre aree geografiche diverse, come individuate nell'allegato regolamento. In caso di dimissioni o di rifiuto dell'incarico, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti secondo la graduatoria dei voti riportati nella rispettiva area geografica.

2. Nel corso della prima riunione, convocata dal Segretario nazionale, i componenti eleggono, a maggioranza semplice il Presidente del Collegio.

3. Il Collegio dei Proviviri ha funzioni arbitrali e giurisdizionali. Nell'espletamento delle funzioni arbitrali il Collegio può dirimere eventuali controversie tra gli iscritti in materie di competenza del Sindacato. Inoltre, esamina e decide, in seduta plenaria, su proposta degli Organi centrali o periferici del Sindacato, i procedimenti per le sanzioni disciplinari di cui all'allegato regolamento seguendo la procedura dal medesimo articolo indicata.

4. I componenti del Collegio dei Proviviri non possono ricoprire altre cariche all'interno del Sindacato.

PARTE SECONDA SIVeMP REGIONALE E AZIENDALE

Art. 14 - Composizione

1. Il SIVeMP regionale è costituito dall'associazione di tutti gli iscritti di ciascuna Regione o delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 15 - Congresso o Assemblea regionale

1. Il Congresso regionale è il massimo organo deliberativo del SIVeMP regionale. E' convocato dal Segretario regionale, in via ordinaria o in via straordinaria, nei casi e con le modalità indicate nell'allegato regolamento.

2. Al Congresso regionale partecipano con diritto di parola e di voto i delegati eletti nelle assemblee aziendali. I singoli iscritti possono partecipare al Congresso regionale con diritto di parola.

3. Ove specificatamente sancito dal Congresso regionale i poteri di massimo organo regionale possono essere trasferiti all'Assemblea regionale. In tal caso all'Assemblea regionale partecipano tutti gli iscritti in regola con le quote associative e in possesso di una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi alla data di svolgimento dell'assemblea con diritto di parola e di voto. Valgono per l'Assemblea regionale tutte le norme di cui ai punti successivi previste per il Congresso regionale

4. Il Congresso regionale, prima della proclamazione della sua apertura, elegge per alzata di mano il Presidente e il Segretario del Congresso.

5. Il Congresso regionale:

- a) stabilisce le direttive generali per il raggiungimento degli scopi che il Sindacato regionale si prefigge;
- b) elegge, a maggioranza semplice il Segretario regionale e la Segreteria regionale da un'unica scheda;
- c) elegge i membri del Collegio regionale dei Revisori dei conti;
- d) esamina e approva la relazione predisposta dal Segretario regionale
- e) esamina e approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo e la relazione del collegio regionale dei Revisori dei conti con le modalità previste dal relativo statuto regionale;

- f) propone, esamina ed eventualmente approva mozioni per il conseguimento delle finalità del Sindacato regionale;
- g) si pronuncia, in via definitiva, sull'eventuale sfiducia nei confronti del Segretario regionale proposta dai 2/3 del Direttivo regionale o richiesta con mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno il 25% dei delegati o degli iscritti se si tratta di Assemblea regionale. Nel caso in cui la mozione di sfiducia, votata a scrutinio segreto, ottenga la maggioranza dei voti, il Congresso o Assemblea regionale procede contestualmente a fissare la data del Congresso straordinario elettivo da tenersi entro 90 giorni.
- h) decide in merito all'organizzazione decentrata e in particolare sull'istituzione facoltativa di organi provinciali nelle province con più di una azienda sanitaria locale.
- i) approva, su proposta della Segreteria regionale, i criteri di finanziamento regionale delle attività delle Segreterie aziendali e/o provinciali e della loro rendicontazione contabile.

6. Nel rispetto delle norme generali, con regolamento regionale, sono stabilite le modalità attuative degli organismi aziendali e provinciali se istituiti.

7. Le modalità per le votazioni, con le prescritte maggioranze, sono indicate nell'allegato regolamento.

Art. 16 - Segretario regionale

1. Il Segretario regionale è il legale rappresentante del Sindacato regionale, dispone della firma sociale e dirige l'attività della Segreteria regionale.
2. Il Segretario regionale è eletto dal Congresso regionale unitamente alla Segreteria regionale con le modalità indicate nell'allegato regolamento.
3. Il Segretario ed il Vice-Segretario regionale assumono rispettivamente il ruolo di Presidente e di Segretario Organizzativo regionale nell'ambito del Consiglio regionale della FVM.
4. Il Segretario regionale individua all'interno della Segreteria almeno un vice Segretario col compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento e un Segretario amministrativo-tesoriere.
5. Nel caso in cui la carica di Segretario regionale rimanga vacante, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, il Vice Segretario dispone la convocazione del Congresso regionale, in via straordinaria, entro 90 giorni dal verificarsi della vacanza.

Art. 17 - Segreteria regionale

1. La Segreteria regionale è l'organo deliberativo ed esecutivo del Sindacato regionale. La Segreteria regionale è composta dal Segretario regionale, e almeno da un Vice Segretario e dal Segretario amministrativo-tesoriere eletti dal Congresso regionale, con le modalità di cui all'allegato regolamento. La Segreteria regionale deve avere un numero dispari di componenti uguale o superiore a tre.
2. La Segreteria regionale propone al Congresso regionale i criteri di finanziamento delle attività delle Segreterie aziendali e provinciali qualora istituite e della loro rendicontazione contabile e operativa.
3. Il Segretario amministrativo tesoriere è responsabile della cassa del Sindacato regionale con potere di firma di tutti i documenti contabili. Assume, altresì, il compito di curare le varie attività organizzative e di

propaganda a livello regionale, predisporre e sottoporre annualmente al Congresso regionale il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Art. 18 - Direttivo regionale

1. Il Direttivo regionale è l'organo consultivo e di verifica dell'attività della Segreteria regionale ed è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi membri.
2. Sono componenti del Direttivo regionale: i segretari aziendali, i segretari provinciali laddove istituiti, il Segretario aziendale dell'IZS di riferimento e il Coordinatore regionale settore convenzionati.
3. Il Direttivo regionale è convocato dal Segretario regionale con le modalità indicate nell'allegato regolamento.
4. E' compito del Direttivo regionale :
 - a) verificare la continuità dell'azione indicata dal Congresso regionale e la realizzazione dei suoi deliberati;
 - b) assicurare un continuo e reciproco scambio di informazioni, sulle attività e sui problemi sindacali, tra le Segreterie provinciali, se istituite, e aziendali e gli organi regionali del Sindacato;
 - c) provvedere, in caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti della Segreteria regionale, alla convocazione, entro 90 giorni, del Congresso straordinario per la sua ricostituzione;
 - d) eleggere, fermo restando quanto previsto all'art. 16 comma 2bis, gli eventuali ulteriori componenti del Consiglio regionale della FVM, nonché i componenti delle Commissioni e i coordinatori delle. stesse;
 - e) esprimere parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo entro il 30 marzo di ogni anno;
 - f) esprimere parere sui criteri di finanziamento e rendicontazione contabile delle Segreterie aziendali e di quelle provinciali qualora istituite
 - g) assicurare un confronto costruttivo su tutte le problematiche proposte dagli iscritti.

Art. 19 - Collegio regionale dei Revisori dei conti

1. Il Collegio regionale dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti eletti dal Congresso o Assemblea regionale tra tutti gli iscritti.
2. Nel corso della prima riunione convocata dal Segretario regionale, i componenti eleggono, a maggioranza semplice, il Presidente del Collegio. In caso di dimissioni o di rifiuto dell'incarico, sono sostituiti secondo la graduatoria dei voti riportati.
3. I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche all'interno del Sindacato.
4. Il Collegio regionale dei Revisori dei conti esercita i controlli amministrativi, contabili e di cassa previsti dalla legge sugli atti amministrativi e contabili della Tesoreria regionale nonché su quelli delle strutture organizzative finanziate dalla tesoreria regionale.

Art. 20 - Segreteria Aziendale

1. In ogni Azienda Sanitaria Locale, Istituto Zooprofilattico Sperimentale o struttura pubblica avente personalità giuridica presso la quale si effettua la contrattazione decentrata della dirigenza è istituita una Segreteria aziendale della dirigenza.
2. Il Segretario aziendale è il legale rappresentante del SIVeMP aziendale, dispone della firma sociale e dirige l'attività della Segreteria aziendale.
3. Il Segretario aziendale è eletto dall'Assemblea dei veterinari dirigenti iscritti dell'Azienda unitamente alla Segreteria Aziendale con le modalità indicate nell'allegato regolamento, assume la principale carica attribuita ai veterinari nell'ambito della RSA della FVM ai fini della locale contrattazione integrativa, e rappresenta il SIVeMP per tutti i rapporti istituzionali decentrati diversi da quelli contrattuali. Il coordinatore aziendale convenzionati, eletto dai veterinari convenzionati, è componente di diritto della Segreteria Aziendale

4. Il Segretario aziendale individua all'interno della Segreteria almeno un vice Segretario col compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento e un Segretario amministrativo (ove previsto).

5. Nel caso in cui la carica di Segretario Aziendale rimanga vacante, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, il Vice Segretario dispone la convocazione dell'assemblea aziendale, in via straordinaria, entro 90 giorni dal verificarsi della vacanza.

6. Il Segretario amministrativo assume il compito di curare le varie attività organizzative e di propaganda a livello aziendale.

PARTE TERZA

I SETTORI

Art. 21 - Individuazione dei settori

1. Il Congresso nazionale individua i settori in cui si articola il SIVeMP.

2. I settori già individuati alla data di approvazione del presente statuto, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, sono:

a) "Settore degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali"

b) "Settore Convenzionati"

Per il suddetto settore le modalità elettive sono definite al punto 8) del regolamento d'attuazione dello statuto SIVeMP

3. In ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione congressuale, può essere costituito un Coordinamento regionale per ciascun settore individuato al sensi del presente Statuto. Il Coordinatore regionale di settore è componente di diritto del Direttivo regionale.

Art. 22 - Coordinatore nazionale di Settore

1. Il Coordinatore nazionale del Settore IZS è eletto, ogni quattro anni, dai Segretari aziendali di ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimentale, tra gli iscritti IZS.

2. Il Coordinatore nazionale del settore Convenzionati è individuato tra i Coordinatori regionali dall'Assemblea dei medesimi.

3. I Coordinatori Nazionali dei settori sono componenti di diritto del Direttivo nazionale.

4. Eventuali ulteriori settori del SIVeMP saranno regolamentati all'atto della loro istituzione.

Art. 23 - Organizzazione e Amministrazione del Settore IZS

1. Il settore deve organizzarsi almeno secondo la seguente articolazione:

- Coordinatore nazionale
- Segretario Amministrativo Tesoriere nazionale
- Segreterie Aziendali
- Collegio dei Revisori dei conti

2. Il Coordinatore nazionale di settore individua il Segretario amministrativo tesoriere.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti eletti all'interno del settore

Nel corso della prima riunione convocata dal Coordinatore nazionale, i componenti eleggono, a maggioranza semplice, il Presidente del Collegio. In caso di dimissioni o di rifiuto dell'incarico, sono sostituiti secondo la graduatoria dei voti riportati.

I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche all'interno del Sindacato.

Il Collegio dei Revisori dei conti del Settore esercita i controlli amministrativi, contabili e di cassa previsti dalla legge sugli atti amministrativi e contabili della Tesoreria nonché su quelli delle strutture organizzative finanziate dalla tesoreria di Settore

4. Le Segreterie aziendali del Settore sono costituite da almeno tre componenti: il Segretario aziendale; il Vice Segretario aziendale ed un altro componente.

Art. 24 - Organizzazione del Settore convenzionati

1. Il settore deve organizzarsi almeno secondo la seguente articolazione:

- Coordinatore nazionale
- Coordinatore regionale
- Coordinatore provinciale

PARTE QUARTA NORME GENERALI

Art. 25 - Validità delle riunioni degli organi

1. La validità dei congressi e delle assemblee sindacali sussiste qualora siano presenti:

a) in prima convocazione, almeno la metà più uno dei componenti dell'organo convocato;

b) in seconda convocazione, che potrà avere luogo nello stesso giorno e nella stessa sede dopo almeno due ore dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

2. La validità delle riunioni degli altri organi sindacali deliberanti sussiste qualora siano presenti la metà più uno dei componenti.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 26 - Norme transitorie e Finali

1. Il regolamento approvato contestualmente al presente statuto può essere modificato successivamente con deliberazioni assunte dai congressi nazionali o, in caso di urgenza, dalla maggioranza dei 2/3 del Direttivo nazionale appositamente convocato.